DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Art. 2-ter

Disposizioni in materia di personale militare

All'articolo 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "nello svolgimento di attivita' operative" e' inserita la seguente: "ovvero". All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Versione in vigore dal 21 marzo 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-della-partecipazione-2003/art-2-ter-disposizioni-in-materia-di-personale-militare/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it